

Prot. CNCPT n. 490/2007

Roma, 22 ottobre 2007

ALLE PRESIDENZE DI
TUTTI I COMITATI PARITETICI TERRITORIALI
E P. C. A TUTTI I COMPONENTI LA C.N.C.P.T.

LORO SEDI

Circolare n. 22/2007

**Oggetto: Interpretazione della CNCPT sull' art. 7 della legge 3 agosto 2007
n.123 - Istruzioni operative per i tecnici dei CPT -**

Con riferimento alla norma in oggetto ed alle inevitabili ricadute operative sull'attività dei tecnici dei CPT nelle loro visite di consulenza nei cantieri, la scrivente Commissione ritiene opportuno trasmettere una nota tecnica (cfr. allegato uno) contenente l'interpretazione del citato art. 7.

Con tale documento la scrivente - in attesa che le Parti sociali di settore chiariscano la tematica con i competenti Ministeri – precisa che:

- a) poiché nella norma in esame si utilizza il termine “possono” (effettuare sopralluoghi finalizzati...) e non “devono”, i CPT potranno manifestare, con i comportamenti dei loro tecnici, l'intenzione di non avvalersi della “nuova funzione” offerta dalla legge;
- b) i tecnici dei CPT possono pertanto continuare ad effettuare le visite nei cantieri con funzione di consulenza;
- c) inoltre ne consegue che i stessi tecnici dei CPT, pertanto, non sono affatto obbligati ad informare la competente Autorità di coordinamento degli esiti dei sopralluoghi effettuati.

Si rende noto, inoltre, che la scrivete è prontamente intervenuta nei confronti delle Parti sociali nazionali di settore, nonché dei Ministeri del lavoro e della salute e del Coordinamento delle Regioni, allo scopo di conseguire l'emanazione di istruzioni operative, che avvalorino l'interpretazione contenuta nella allegata nota tecnica.

Nel far riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i migliori saluti.

IL VICEPRESIDENTE
(Franco Turri)



IL PRESIDENTE
(Daniele Becci)



All.: uno

GS/cg